



ORDINANZA
N. 64 del 18-05-2020

Oggetto: EMERGENZA COVID 19: DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' MERCATALI NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 19/05/2020 ED IL 14/06/2020.

IL SINDACO

VISTI:

- La Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
- Il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Il D.L. 9 marzo 2020 N. 14, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili al territorio nazionale con particolare riferimento all'art 1 del DPCM 8 marzo 2020;
- Il DPCM 17 maggio 2020 recante le misure di contenimento finalizzate a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale dal 18 maggio al 14 giugno 2020;
- l'allegato 17 del DPCM 17/05/2020 che riporta le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020”
- L'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 48 del 17 maggio 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni;
- L'allegato 1 all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 48 del 17 maggio 2020 che prevede le disposizioni per la ripartenza del commercio su aree pubbliche prevedendo quanto segue:

Misure generali

Anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, dovrà essere assicurato il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020:

- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.
- Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
- Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
▪ Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.

Competenze dei Comuni

I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, sopra elencati nelle misure generali, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale.

In particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale.

Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresì essere valutate ulteriori misure quali:

- Corsie mercatali a senso unico;
- Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;
- Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;
- Individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.
- Ove ne ricorra l'opportunità i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.

Misure a carico del titolare di posteggio:

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
- in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

VALUTATO che nonostante la difficoltà di adeguamento degli strumenti di programmazione del commercio ed il breve tempo intercorso tra l'adozione dei provvedimenti normativi del 17/05/2020 ed il primo mercato settimanale del martedì


previsto per il 19/05/2020, assume particolare importanza dare la possibilità alle imprese di riprendere l'attività lavorativa con la partecipazione al mercato settimanale;

DATO ATTO che per i motivi suesposti non può aver luogo la fase del confronto finalizzato all'accordo con i titolari dei posteggi ed i loro rappresentanti di categoria;

CONSIDERATO prioritario consentire a tutte le imprese la ripresa delle loro attività lavorative adottando un modello semplificato di regolamentazione del mercato che prevede:

- L'esclusione dell'accesso dei precari per la spunta il 19/05/2020;
- L'esclusione di chi effettua la vendita di beni usati;
- la conferma delle postazioni assegnate temporaneamente ai commercianti di alimentari, florovivaisti ed abbigliamento per bambino che hanno già potuto partecipare al mercato nelle settimane scorse, posizionandoli tra il Palazzetto "Le Muse" e l'Istituto "Giorgi";
- la dislocazione dei banchi di vendita su due file parallele, distanti tra loro almeno 6 metri, lungo il perimetro di Piazzale Aldo Moro;
- il posizionamento dei commercianti che hanno già un posteggio sul percorso individuato nel loro stallo;
- a seguire il posizionamento in ordine di arrivo in modo da sviluppare i due anelli in contemporanea, nelle due direzioni, in modo da terminare quanto prima la dislocazione dei banchi di vendita con contestuale sospensione temporanea delle graduatorie di anzianità;
- infine, per evitare "incompatibilità", la possibilità di scambiare le postazioni assegnate che resteranno tali fino alla scadenza dell'emergenza;

VISTA la sotto riportata planimetria indicante lo sviluppo temporaneo del mercato settimanale del martedì in periodo di emergenza:



DATO ATTO che la circolazione dei clienti avverrà in via preferenziale a senso unico, in senso orario;

RITENUTO, in riferimento alle schede previste nell'allegato 1 dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale, di:

- **confermare le misure generali;**
- **confermare le misure a carico dei titolari dei posteggi;**
- **adottare le seguenti misure facoltative per i Comuni:**
 - o **unica corsia mercatale a senso unico;**
 - o **ampliamento dell'area mercatale;**
 - o **distanziamento tra i banchi pari ad almeno 1,5 metri;**
 - o **sospensione della vendita di beni usati;**

VISTI ALTRESÌ:

- L'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- L'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;
- Il decreto legislativo n°112 del 31 marzo 1998 recante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alla Regioni ed agli Enti Locali;
- Lo statuto comunale;

ORDINA

- 1) Le premesse sono parte integrale del presente provvedimento;
- 2) il mercato settimanale del martedì, nel periodo compreso tra il 19 maggio ed il 14 giugno potrà essere svolto con le modalità di seguito indicate:
 - **accesso degli ambulanti a partire dalle ore 06.30;**
 - esclusione dell'accesso dei precari per la spunta il 19/05/2020;
 - la successiva ammissione avverrà dai mercati successivi in base alla disponibilità di spazi da parte della Polizia Locale;
 - esclusione di chi effettua la vendita di beni usati;
 - conferma delle postazioni assegnate temporaneamente ai commercianti di alimentari, florovivaisti ed abbigliamento per bambino che hanno già potuto partecipare al mercato nelle settimane scorse, posizionandoli tra il Palazzetto "Le Muse" e l'Istituto "Giorgi";
 - dislocazione dei banchi di vendita su due file parallele, distanti tra loro almeno 6 metri, lungo il perimetro di Piazzale Aldo Moro;
 - posizionamento dei commercianti che hanno già un posteggio sul percorso individuato nel loro stallo;
 - sospensione temporanea delle graduatorie di anzianità per semplificare l'accesso all'area mercatale;
 - a seguire il posizionamento in ordine di arrivo in modo da sviluppare i due anelli in contemporanea, nelle due direzioni, in modo da terminare quanto prima la dislocazione dei banchi di vendita;
 - infine, per evitare "incompatibilità", la Polizia Locale può autorizzare lo scambio delle postazioni già assegnate che resteranno tali fino alla scadenza dell'emergenza;
 - L'accesso agli acquirenti sarà consentito esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le **ore 08:00 e le ore 13:00;**

- Chiunque acceda all'area di mercato dovrà essere dotato dei dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa: mascherine o altro sistema di protezione per naso e bocca nonché di guanti monouso o idoneo disinfettante per le mani e dovrà rispettare la distanza interpersonale minima di un metro dalle altre persone;
- saranno predisposti controlli ai varchi di accesso;
- i titolari del posteggio possono rilevare la temperatura corporea propria e dei dipendenti annotandole su apposito foglio di registrazione giornaliera. Non potranno essere ammessi gli operatori con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°);
 - Dovranno essere rispettate le norme di distanziamento sociale che prevedono la distanza minima di metri 1 tra le persone;
 - Ogni commerciante dovrà rispettare le seguenti disposizioni:

Misure a carico del titolare di posteggio:

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
 - è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
 - messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
 - rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
 - Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
 - In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
 - in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.
 - Sono vietati gli assembramenti;
 - I titolari dei posteggi sono responsabili di eventuali assembramenti che dovessero verificarsi in prossimità dei banchi di vendita;
 - Qualunque situazione in contrasto con le disposizioni della presente ordinanza saranno sanzionate e la Polizia Locale potrà disporre la sospensione anche temporanea del mercato qualora l'afflusso di persone crei situazioni di assembramento pericolose per la salute pubblica;
- 3) i posteggi assegnati temporaneamente nella prima giornata di mercato restano tali fino a nuovo provvedimento;
- 4) ulteriori commercianti ambulanti sono autorizzati ad eseguire la propria attività di vendita su posteggi isolati già autorizzati, previa perimetrazione dell'area con transenne o altro sistema ritenuto idoneo a garantire le disposizioni del punto precedente, uniformandosi alle altre disposizioni riportate;
- 5) le presenti disposizioni restano in vigore fino all'adozione di un nuovo provvedimento o alla revoca delle limitazioni dovute all'emergenza "coronavirus";

AVVERTE

le violazioni della presente ordinanza sono punite a norma di legge;

Contro il presente provvedimento è consentito il ricorso a Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni o ricorso straordinario a Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza.

La presente ordinanza viene

- pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Bovolone;
- inviata alle associazioni di categoria;

- inviata al Comando di Polizia Locale ed al Comando Carabinieri Stazione di Bovolone;
- Alla Prefettura di Verona
- Alle Associazioni di Categoria;

DEMANDA

agli organi di Polizia il controllo per l'osservanza della presente ordinanza.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuali allegati indicati nel testo

Il Sindaco
F.to Mirandola Emilietto

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)